



I.I.S. "GUARINO GUARINI"

Viale Corassori n. 95 – 41124 Modena
Tel. 059/356230 Fax 059/341916
C.F. 94194340363

www.istitutoguarini.edu.it – e-mail: mois02300d@istruzione.it

Indirizzo Tecnico C.A.T.: motl023016
Indirizzo Professionale G.A.R.A.: mori023015



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

EMISSIONE

Consiglio di Istituto del 20-11-2008

AGGIORNAMENTI

Modifiche alle entrate ed uscite - Consiglio di Istituto del 23-02-2016

Modifiche alle entrate ed uscite - Consiglio di Istituto del 30-11-2017

I. DIRITTI DEGLI STUDENTI

1) Lo studente ha diritto a vedere rispettata la propria dignità personale da parte di chiunque a qualsiasi titolo operi nella scuola e a esercitare i diritti indicati nei punti successivi.

2) Gli alunni portatori di handicap hanno il diritto all'integrazione all'interno dell'Istituto che deve adeguarsi alle loro specifiche esigenze.

Gli alunni stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. L'Istituto promuove iniziative di accoglienza e favorisce attività interculturali.

3) I rappresentanti di classe hanno il diritto di costituirsi in Comitato studentesco che si riunisce:

a) in orario non di lezione,

b) oppure utilizzando il monte ore della assemblea mensile di istituto.

In caso di convocazione del Preside, se un rappresentante è assente, può subentrare un altro alunno della stessa classe.

4) È consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese nei limiti di 2 ore della stessa giornata oppure di un'ora in due diverse giornate.

Le assemblee di classe non possono svolgersi nello stesso giorno della settimana.

La richiesta scritta deve essere presentata in Presidenza almeno tre giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno e con le firme dei richiedenti e dei professori delle ore interessate.

L'autorizzazione sarà annotata sul registro di classe.

Non sono consentite assemblee di classe durante l'ultimo mese di scuola.

5) Di ogni assemblea va redatto il verbale da consegnare in Presidenza.

Durante lo svolgimento i docenti hanno il diritto-dovere di essere presenti all'interno o all'esterno dell'aula per assicurare la vigilanza.

6) È consentito lo svolgimento di una assemblea d'istituto al mese nei limiti delle ore di lezione di una giornata.

L'assemblea può anche essere articolata per biennio e triennio, durare un'intera mattinata oppure parte della mattinata stessa.

La richiesta scritta, completa di data e ora di svolgimento, dell'ordine del giorno e dei nomi degli eventuali relatori deve essere presentata in Presidenza almeno dieci giorni prima, corredata delle firme dei rappresentanti di Istituto o di almeno un decimo degli studenti.

7) Nessun estraneo, anche se invitato, può accedere all'assemblea senza autorizzazione.

La presenza di relatori esterni, secondo le disposizioni ministeriali, deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.

8) Per ragioni di agibilità l'assemblea d'istituto deve svolgersi presso una sede esterna alla scuola.

All'ora indicata gli studenti si troveranno presso la sede esterna raggruppandosi per classe con i docenti che faranno l'appello ed entreranno nella sala. Non è consentito lasciare la sede della riunione prima del termine dell'assemblea e del contrappello del docente. I docenti sono tenuti alla sorveglianza secondo i turni del loro orario di servizio.

Trattandosi di assemblea fuori dalla scuola, richiesta dagli studenti, non esiste responsabilità dei docenti né per l'accompagnamento della sede esterna né per il ritorno in istituto.

9) È consentita, previa autorizzazione della Presidenza, l'affissione o la distribuzione all'interno dell'edificio scolastico di manifesti o avvisi che, comunque, devono essere firmati dalle persone od organizzazioni proponenti.

Non è consentita invece la distribuzione in classe di avvisi di qualsiasi tipo.

Va evitata inoltre la distribuzione di materiale a scopi commerciali, all'interno dell'edificio scolastico.

10) L'accesso al mattino alle aule speciali, ai laboratori e alla biblioteca è consentito soltanto con la presenza dei docenti titolari della materia o con la presenza del tecnico di laboratorio, previo accordo con il docente titolare.

11) Gli studenti hanno il diritto di utilizzare le aule normali al pomeriggio per attività di studio preventivamente autorizzate, in quanto non è prevista la vigilanza dei docenti.

12) Gli studenti hanno il diritto di disporre di spazi all'interno dell'Istituto per fini sportivi, culturali, sociali, compatibilmente con il regolare funzionamento delle attività didattiche.

12 bis) Hanno altresì il diritto di svolgere iniziative all'interno della scuola sia come singoli sia come Associazioni.

12 ter) Le iniziative promosse dalle Associazioni studentesche devono avere finalità sportive, culturali, sociali e possono comportare anche la presenza di rappresentanti esterni. Gli studenti o i rappresentanti delle associazioni devono chiedere l'autorizzazione alla Presidenza:

- a) per lo svolgimento delle iniziative nei locali dell'Istituto;
- b) per l'eventuale presenza di esperti esterni.

Nella richiesta di autorizzazione devono essere indicati:

- 1) le attività oggetto della iniziativa;
- 2) le modalità di svolgimento;
- 3) i nominativi degli eventuali soggetti esterni, le loro competenze specifiche e i ruoli di rappresentanza delle Associazioni.

13) È riconosciuto il diritto di partecipare al Gruppo Sportivo che opera nell'Istituto, scegliendo liberamente la disciplina che si intende seguire, in orario extrascolastico.

14) L'Istituto, pur consapevole delle difficoltà che possono ostacolare la propria azione formativa e didattica, si impegna ad assicurare e a migliorare le seguenti condizioni e situazioni:

- a) un ambiente favorevole alla crescita della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative ed integrative anche con il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni (attività di scuola aperta);
- c) attività concrete di recupero e di sostegno di situazioni di svantaggio anche per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) attivazione concreta della D.lgs 81/08 e s.m.i. sulla sicurezza e la salubrità degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata e diffusa strumentazione tecnologica;
- f) servizi di promozione, prevenzione e sostegno della salute, nonché di informazioni relativi a centri di assistenza psicologica attraverso la collaborazione con gli E.E.L.L. presenti sul territorio.

15) Gli studenti hanno il diritto di ritirare gli elaborati delle prove scritte grafiche e pratiche, trascorso il periodo di deposito obbligatorio previsto dalla legge per l'anno successivo a quello nel quale sono state effettuate.

16) Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Ha diritto di essere informato e di partecipare alla stesura del contratto formativo inteso come strumento per conoscere le finalità, gli obiettivi didattico-educativi, i tempi di sviluppo, le metodologie, i contenuti programmatici delle singole discipline; ha altresì diritto a conoscere tempestivamente i criteri di valutazione, i giudizi riportati nelle prove scritte, orali e grafiche, l'andamento didattico-disciplinare, i giudizi finali.

17) Gli studenti possono esercitare il diritto di scelta tra le attività integrative e tra le attività facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche e le attività integrative e facoltative offerte dall'Istituto sono organizzate secondo tempi e modi che tengono necessariamente conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

18) In base alla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi gli studenti hanno il diritto di accedere a tutti gli atti dell'Istituto, secondo le modalità previste dalla normativa, e di avere copia degli atti stessi.

19) All'inizio dell'anno verrà stabilita, di norma, una "pianta" della classe per ogni aula normale, speciale e ogni laboratorio. La pianta della classe potrà essere modificata su richiesta motivata degli alunni previo accordo tra i docenti della classe.

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

II. DOVERI ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO

- 1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere con puntualità e precisione gli impegni di studio.
- 2) Gli studenti devono trovarsi a scuola almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, attendendo nell'atrio il suono del primo campanello.
- 3) Al fine di garantire il corretto funzionamento della scuola i docenti sono tenuti ad essere presenti in classe al suono della prima campana e ad assicurare la vigilanza nell'intervallo, mediante turni di assistenza e, al termine delle lezioni, attendendo che tutti gli studenti siano usciti dall'aula.
- 4) Durante le lezioni e l'intervallo non è consentito agli studenti uscire dall'ambito della scuola, delimitato dalla recinzione, senza preventiva autorizzazione.
- 5) Durante le lezioni il docente deve consentire l'uscita di un solo studente per volta allo scopo di evitare disturbo nei corridoi.
- 6) Il rientro in classe, finito l'intervallo, deve avvenire in modo puntuale; eventuali ritardi vanno giustificati come nell'ingresso al mattino.
- 7) Ogni studente deve lasciare la propria postazione pulita e ordinata e i rifiuti devono essere collocati negli appositi contenitori.
- 8) Gli studenti esonerati dalle lezioni di educazione fisica, devono, per legge, essere presenti comunque in palestra.
- 9) Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza del regolamento dell'Istituto e hanno il dovere di partecipare attivamente alle esercitazioni e alle prove periodiche di evacuazione predisposte dall'Istituto per casi d'emergenza.
- 10) In classe, nei laboratori e nelle aule speciali non è consentito l'uso dei telefonini.
- 11) L'ambiente scolastico va rispettato come patrimonio della comunità: ogni danno arrecato in aula alle strutture o alle suppellettili sarà addebitato a chi lo ha procurato o ai componenti della classe ivi ospitata.
- 12) Anche i danni alle attrezzature interne ed esterne all'edificio scolastico saranno messi a carico dei responsabili. L'Istituto potrà esigere il pagamento dei danni anche mediante versamento sul bollettino postale intestato al "Guarini" o, in altri casi, potrà esigere, secondo il principio della riparazione del danno, l'esecuzione di lavori socialmente utili, traducibili in precisi impegni orari.
- 13) Il rilascio dei diplomi e dei certificati è subordinato per legge, alla regolarità degli adempimenti verso l'Istituto e quindi anche al risarcimento di eventuali danni ed alla restituzione di libri ricevuti in prestito dalla biblioteca.
- 14) In caso di iscrizioni e graffiti, oltre alla responsabilità per i contenuti offensivi, può essere richiesta la cancellazione da parte dei responsabili o il ripristino della situazione precedente.
- 15) Nessun oggetto deve essere gettato dalle finestre per non sporcare le aree sottostanti: nei cortili i rifiuti vanno collocati negli appositi contenitori.
- 16) Le note sul registro devono essere comunicate immediatamente dal docente, invitando lo studente interessato a portare il registro in Presidenza perché la nota sia vistata. Delle note dovrà essere data comunicazione scritta alle famiglie.
- 17) È opportuno non portare in classe oggetti di valore o somme di denaro in quanto l'Istituto non è responsabile della loro custodia. I furti vanno comunque sempre comunicati alla Presidenza perché siano effettuate le ricerche dei responsabili.

- 18) Le eventuali proposte di informazioni, provenienti dall'esterno e rivolte ai docenti e agli studenti, possono essere autorizzate solo dalla Presidenza nel rispetto della vigente normativa.
- 19) Il personale ausiliario effettua il servizio di vigilanza nei locali della scuola; vigila sugli alunni affidati in caso di particolare necessità alla sua sorveglianza. Anche gli assistenti tecnici collaborano coi docenti per la vigilanza degli alunni.
- 20) Specifici regolamenti, che fanno parte integrante del presente Regolamento, sono previsti per l'utilizzo:
- dei laboratori;
 - delle aule speciali;
 - della biblioteca;
 - della palestra.

NORME SPECIFICHE PER ENTRATE POSTICIPATE E USCITE ANTICIPATE E PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA IN CASO DI MALATTIA

- a) Gli alunni sono tenuti al rispetto degli orari fissati. Per i residenti fuori Modena, che possono documentare oggettive ragioni di ritardo, la Presidenza, verificati gli orari dei trasporti, consente l'ingresso posticipato (max 15 minuti). Negli altri casi sono consentiti 5 ingressi posticipati per quadrimestre; al 6° ritardo non breve lo studente potrà essere sospeso con obbligo di frequenza e commutazione in lavoro socialmente utile.
- b) Non sono consentite, di norma, entrate in ore successive alla seconda ora o uscite dalla scuola prima del termine delle lezioni. Possono essere concessi tali permessi dietro richiesta motivata e documentata, da consegnarsi alla Presidenza, che la valuterà per concedere l'autorizzazione, che sarà segnalata al docente di classe tramite apposito modulo.
- c) Di norma lo studente che entra in ritardo non può richiedere di uscire anticipatamente nella medesima giornata. L'uscita anticipata può essere richiesta:
- sempre previa esibizione di una certificazione medica;
 - max 3 volte per quadrimestre, previa autorizzazione del Dirigente scolastico o del docente collaboratore, che, dopo averne controllato la posizione rispetto alle uscite anticipate, autorizzeranno, tramite apposito modulo, i docenti della prima ora a segnalare sul registro elettronico l'uscita anticipata.
- d) In ogni caso gli studenti minorenni possono uscire solo se accompagnati dai genitori (o da un loro delegato)
- e) In occasione di malesseri, sopraggiunti durante le ore di lezione, lo studente può telefonare ai genitori per essere riaccompagnato a casa dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal Dirigente scolastico o dal docente collaboratore.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Per le caratteristiche proprie della scuola come ambiente educativo e per il rispetto della normativa in vigore, i provvedimenti disciplinari devono ispirarsi ai seguenti principi:

- A. i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- B. la responsabilità disciplinare è personale.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- C. in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- D. le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
Allo studente può essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica, traducibili in impegni orari specifici.
- E. le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
- F. tra le diverse componenti della scuola vi deve essere il reciproco rispetto nella diversità dei ruoli: gli studenti rispondono del loro comportamento, oltre che alla Presidenza e agli insegnanti delle loro classi e delle altre classi, anche al personale non docente il quale ha il diritto-dovere di richiamarli e di segnalare le eventuali mancanze disciplinari di cui è venuto a conoscenza.

TIPOLOGIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI DIVERSE DALLA SOSPENSIONE

Sono considerate sanzioni disciplinari:

1. **il richiamo scritto**, che può essere inflitto dal Capo di Istituto o dal Docente:
 - a. per mancanza ai doveri scolastici;
 - b. per violazione del Regolamento interno;
 - c. per assenze ingiustificate o superamento del numero dei permessi consentiti.
2. **l'allontanamento temporaneo dall'aula delle lezioni**, che può essere inflitto dal Docente con segnalazione sul registro di classe:
 - a) per mancanza ai doveri scolastici;
 - b) per fatti che impediscono lo svolgersi corretto dell'attività didattica;
3. **l'esclusione dalla partecipazione alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione**, per l'intera classe o per singoli studenti, nel corso dell'anno o nell'anno successivo, che può essere deciso dal Consiglio di Classe:
 - a) a causa del comportamento non rispettoso dei doveri scolastici tenuto durante l'anno
 - b) oppure per fatti che hanno turbato lo svolgimento di una precedente visita guidata o di un viaggio di istruzione;

TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALL'ISTITUTO.

A) La sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, con il conseguente allontanamento dall'Istituto, **può essere inflitto solo dal Consiglio di Classe**, previa segnalazione della Presidenza:

1. per fatti che, per la loro gravità, turbano il regolare andamento della scuola; in particolare:
 - a. comportamenti lesivi della dignità personale o professionale del Capo di Istituto, del personale docente e non docente e degli altri studenti;
 - b. manifestazioni di violenza fisica o morale nei confronti di altri studenti e del personale dell'Istituto, anche in forma di minaccia e di intimidazione;
 - c. volontario danneggiamento dei beni e delle attrezzature dell'Istituto.
 - d. contraffazione della firma dei genitori o di altri nei documenti ufficiali consegnati all'Istituto.
 - e. Allontanamento senza autorizzazione dall'istituto e da qualsiasi altro luogo in cui si svolge l'attività scolastica.
2. per il ripetersi di fatti che sono già stati oggetto di provvedimenti disciplinari precedenti.

B) La sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni, (Art. 4 – Comma 9¹) **può essere inflitto solo dal Consiglio d'istituto**

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

C) L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine anno scolastico (Art. 4 comma 9bis¹):

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

D) L'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter¹)

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto C ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

¹ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2007, n. 235 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n. 293 del 18/12/2007) - Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PARTICOLARI IN CONSEGUENZA DI REATI O DI PERICOLO PER L'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE.

Come previsto dagli Art. 9 e 10 dello Statuto dei diritti delle studentesse e degli studenti:

- l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento deliberata dal Consiglio di Istituto, è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, si ricorda che il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p.

MODALITÀ PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

Del provvedimento adottato, il docente interessato ed il Coordinatore della Classe dà immediata comunicazione alla Presidenza perché possa essere sentito lo studente e garantita l'informazione diretta alle famiglie o a chi ne fa le veci.

Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nell'Istituto.

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara **le motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

CORRELAZIONE COMPORTAMENTI/ SANZIONI.

In presenza di comportamenti occasionali e non gravi relativi a scarsa diligenza e puntualità, disturbo durante le lezioni, atteggiamenti offensivi, violazioni delle norme di sicurezza, gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione. Il richiamo verbale potrà costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta.

In tutti gli altri casi, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari, con le forme di pubblicità prescritte, in corrispondenza delle relative infrazioni:

Comportamento sanzionato	Organo competente a disporre la sanzione	Sanzione	Pubblicità del provvedimento sanzionato
Uso di cellulari e altri dispositivi elettronici	Docente Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta	comunicazione alla famiglia
Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati	Coordinatore Dirigente scolastico	Ammonizione scritta	Annotazione nel registro di classe; comunicazione alla famiglia
Disturbo continuato durante le lezioni; mancanze plurime ai doveri di diligenza;	Docente Coordinatore Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta	Annotazione nel registro di classe; comunicazione alla famiglia
Violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici	Docenti Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta e sanzione pecuniaria di legge	Annotazione nel registro di classe; comunicazione alla famiglia
Falsificazione di firme e alterazione di risultati	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni	Procedura specifica per le sospensioni
Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta	Consiglio di classe	Esclusione dal viaggio di istruzione Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni	Comunicazione alla famiglia Procedura specifica per le sospensioni
Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola, atti di vandalismo o violazioni gravi alle norme di sicurezza	Docente Coordinatore Dirigente Scolastico Consiglio di classe Consiglio di classe	Ammonizione scritta e risarcimento del danno Esclusione dal viaggio di istruzione Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni	Annotazione nel registro di classe; comunicazione alla famiglia Procedura specifica per le sospensioni
Uso di sostanze psicotrope ed uso di sostanze alcoliche	Consiglio di classe	Esclusione dai viaggi d'istruzione Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni	Comunicazione alla famiglia Procedura specifica per le sospensioni
Allontanamento dal luogo delle attività scolastiche	Consiglio di classe	Esclusione dai viaggi d'istruzione Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni	Comunicazione alla famiglia Procedura specifica per le sospensioni

Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica; turpiloquio, blasfemia	Docente	Ammonizione scritta	Annotazione nel registro di classe; comunicazione alla famiglia
	Dirigente Scolastico		
	Consiglio di classe	Esclusione dal viaggio di istruzione	
	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni	Procedura specifica per le sospensioni
Recidiva dei comportamenti sanzionati con allontanamento dalla scuola fino a cinque giorni	Consiglio di classe	Esclusione dal viaggio di istruzione	Comunicazione alla famiglia
		Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni	Procedura specifica per le sospensioni
Violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, offese gravi alla dignità delle persone, furti, spaccio di sostanze stupefacenti	Consiglio di istituto	Esclusione dal viaggio di istruzione	Comunicazione alla famiglia
		Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni	Procedura specifica per le sospensioni
Condizioni congiuntamente ricorrenti : 1) situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 2) impossibilità di esperire interventi per un reinserimento dello studente nella comunità durante l'anno scolastico	Consiglio di Istituto	Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico	Procedura specifica per l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
		Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi	Procedura specifica per l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Tutte le infrazioni previste dal presente regolamento sono sanzionabili quando vengano commesse sia all'interno dell'edificio scolastico e durante le attività curricolari sia durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola anche in sedi diverse.

ADOZIONE DELLE SANZIONI

Gli organi competenti a disporre le sanzioni decidono, dopo aver sentito le ragioni addotte dallo studente che ha la facoltà di presentare prove e testimonianze.

Il procedimento sanzionatorio si deve concludere entro trenta giorni dalla data della contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

Con riferimento al Consiglio di Classe, tale organo collegiale, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori (articolo 5, decreto legge n° 297 del 1994 – nota 31 luglio 2008), fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

Il voto relativo alle sanzioni disciplinari è segreto e la delibera relativa alla sanzione viene adottata a maggioranza assoluta dei voti validi e, in caso di parità, prevale il voto del presidente, che diventa palese. Non è prevista l'astensione dalla votazione.

CONSEGUENZE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

Di ogni provvedimento disciplinare, anche di quelli adottati dal Capo dell'Istituto, o dai singoli docenti, **si tiene conto ai fini del voto di condotta**, in sede di scrutinio : la valutazione spetta al Consiglio di Classe.

La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo (.D.L.137/08 art 2).

POSSIBILITA' DI MISURE ALTERNATIVE AL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE.

Il Consiglio di classe può proporre allo studente, in alternativa alla sanzione, alcune attività a scopo sociale quali:

- operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
- cura degli spazi esterni all'edificio
- collaborazione con il personale ausiliario
- riordino della biblioteca, attività di segreteria,
- attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica,
- frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale,
- produzione di elaborati (composizioni scritte) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola...

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.

SANZIONI DISCIPLINARI PER COMPORTAMENTI TENUTI DURANTE LE SESSIONI D'ESAME.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

IMPUGNAZIONI

È ammesso ricorso da parte degli studenti o dei loro genitori entro 15 giorni dalla comunicazione di sanzioni disciplinari, ad uno specifico Organo di Garanzia interno all'Istituto. Il ricorso all'Organo di Garanzia è presentato in forma scritta dallo studente destinatario del provvedimento disciplinare o dal genitore, con la indicazione dei motivi della impugnazione.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1). Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'Organo di Garanzia può decidere di sentire direttamente sia lo studente sia chi ha adottato il provvedimento disciplinare.

ORGANO DI GARANZIA DI ISTITUTO

1. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da un docente designato dal consiglio d'istituto, dal rappresentante degli studenti primo dei non eletti in consiglio d'istituto e dal rappresentante dei genitori primo dei non eletti in consiglio d'istituto.
2. Il Consiglio d'Istituto designa, per tutte le componenti membri supplenti, identificati con i secondi non eletti, che sostituiscono i membri effettivi in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore).
3. L'Organo di Garanzia in prima convocazione deve essere "perfetto" (deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri); in seconda convocazione delibera solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta.
4. Non è prevista l'astensione dalla votazione.
5. Il voto dell'O.G. è segreto e la delibera è adottata a maggioranza assoluta dei voti validi, in caso di parità prevale il voto del Presidente che diventa ovviamente palese.

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto, già prevista dall'originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell'emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell'emanazione del regolamento d'istituto ad esso presupposto.

La decisione è subordinata **al parere vincolante di un organo di garanzia regionale** che dura in carica due anni scolastici. Detto organo, **presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato** è composto, **di norma**, da due studenti designati **dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti**, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale.

L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria **esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte** prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

Il comma 5 **fissa il termine perentorio di 30 giorni**, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

INFORMAZIONE PREVENTIVA SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE

La comunicazione di un provvedimento disciplinare allo studente, alla famiglia o a chi ne fa le veci deve essere sempre accompagnata dalla informazione sulle modalità per l'esercizio del diritto di impugnazione.

DISPOSIZIONI FINALI

1. CONSULTAZIONI PER L'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLA CARTA DEI SERVIZI.

Il Regolamento dell'Istituto e la Carta dei servizi sono adottati o modificati dal consiglio di istituto, sentito il Collegio docenti e i rappresentanti degli studenti.

2. INFORMAZIONE SUL REGOLAMENTO E SUI DOCUMENTI FONDAMENTALI

All'atto dell'iscrizione è fornita agli studenti copia del Regolamento e dei documenti fondamentali dell'Istituto allo scopo di favorire una piena ed efficace collaborazione tra istituzione scolastiche, studenti e famiglie.

REGOLAMENTO PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE E LE VISITE GUIDATE

A- PROGRAMMAZIONE

1) I viaggi d'istruzione e le visite guidate, che devono avere valide motivazioni e contenuti culturali, vanno didatticamente programmati e approvati dai Consigli di classe, nel quadro dei criteri di massima proposti dal Collegio, deliberati dal Consiglio d'Istituto e autorizzati dal Provveditorato.

2) Il docente referente per i viaggi d'istruzione elabora le proposte dei viaggi di istruzione da presentare ai Consigli di classe nel momento dell'insediamento annuale.

Nell'ambito dei Consigli di classe possono essere valutate proposte diverse presentate dai docenti.

3) I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere programmati di norma entro il 30 novembre:

- a) per curare i molteplici aspetti organizzativi,
- b) per rispettare i tempi richiesti dalle norme sull'autorizzazione del Provveditorato,
- c) per organizzare al meglio i cinque giorni massimi consentiti, riguardanti i viaggi d'istruzione.

E' opportuno che non si svolgano viaggi d'istruzione al di fuori dei periodi programmati per l'insieme delle classi.

4) Le proposte approvate dai Consigli di classe, devono essere deliberate dal Consiglio d'Istituto. Le proposte devono essere presentate complete di tutti i dati organizzativi ed accompagnate dalle previste autorizzazioni dei genitori, raccolte dai docenti accompagnatori.

5) Va evitata la durata eccessiva dei viaggi di istruzione che, a causa degli alti costi, limita:

- a) la possibilità di accesso per tutti gli studenti,
- b) la possibilità di effettuare anche visite guidate.

Eventuali interventi di sostegno economico vanno decisi dal Consiglio d'Istituto sulla base del criterio del merito e del bisogno.

6) Nell'anno scolastico e' ammesso un solo viaggio di istruzione, mentre per le visite guidate sono ammesse più iniziative purché validamente motivate e previste dalla programmazione collegiale dei Consigli di classe.

7) In caso di urgenza, il Preside è delegato ad autorizzare le modifiche all'organizzazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate, rispetto al piano annuale, in particolare:

- a) cambio della meta e della data di svolgimento dell'iniziativa;
- b) sostituzione dei docenti accompagnatori legittimamente impediti;
- c) modifiche negli accorpamenti delle classi;
- d) opzione tardiva del Consiglio di classe sulla partecipazione a viaggi o visite guidate in base all'andamento didattico della classe;
- e) proposte di viaggi d'istruzione e visite guidate, non previste nella programmazione annuale.

8) Nel caso di iniziative didattiche esterne alla scuola che richiedono il trasferimento delle classi e non sia possibile l'utilizzo del mezzo pubblico, le spese dei pullman prenotati verranno coperte con un biglietto forfettario a carico degli studenti e con un contributo a carico del bilancio dell'Istituto.

B- DOVERI DEGLI STUDENTI

1) Le visite guidate, intese come lezioni svolte fuori dalla scuola, quindi con carattere obbligatorio per gli studenti, possono avere la durata massima di un giorno oppure di una parte di esso. Devono avere finalità didattiche ed essere proposte dal docente della materia interessata, nella programmazione annuale presentata al Consiglio di classe. Il docente proponente sarà necessariamente uno degli accompagnatori.

2) Per le visite guidate in città gli studenti e i docenti devono utilizzare i mezzi pubblici, previa autorizzazione scritta dei genitori. Per le visite guidate fuori città, vanno utilizzati i mezzi di trasporto extra urbani, con le garanzie richieste e le procedure previste per i viaggi d'istruzione.

Durante le uscite per esercitazioni o visite guidate non è possibile avvalersi del mezzo proprio.

Soltanto per le iniziative che durano l'intera mattinata, senza presenza o rientro nell'Istituto, i genitori possono autorizzare gli studenti a raggiungere con mezzo proprio direttamente ed a lasciare direttamente la sede dell'iniziativa stessa.

- 3) Gli studenti saranno responsabili per i danni provocati in occasione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione. Il Consiglio di classe può decidere l'esclusione della classe o degli studenti singoli dalle iniziative dell'anno in corso o dello anno successivo.
- 4) La partecipazione degli studenti ai viaggi di istruzione deve riguardare almeno i 2/3 di ogni singola classe. Gli alunni che non partecipano al viaggio devono essere presenti regolarmente alle lezioni che si possono svolgere anche per classi accorpate. I docenti non accompagnatori, saranno utilizzati secondo il loro orario di servizio o per la sostituzione dei colleghi assenti.
- 5) Nel giorno successivo al rientro, le lezioni dovranno svolgersi secondo il normale orario evitando assenze che di fatto prolungano il periodo del viaggio di istruzione. Per tale giornata i docenti non fisseranno verifiche nè orali nè scritte.
- 6) Nei casi di rinuncia, gli studenti sono assoggettati al pagamento di una penale, secondo le norme stabilite dalle singole agenzie.
- 7) La sede della partenza e dell'arrivo per le visite guidate e i viaggi di istruzione, deve essere unica per tutti gli studenti che partecipano alla iniziativa.
- 8) Le iniziative per i viaggi di istruzione dovranno essere organizzate in modo tale da consentire la partecipazione di classi omogenee per fasce di età; mantenendo distinta la partecipazione delle classi del biennio rispetto a quelle del triennio.
- 9) Il risparmio sui costi per eventuali situazioni di gratuità, offerte dalle agenzie, va utilizzato a beneficio del bilancio d'istituto.
- 10) In alternativa ai viaggi d'istruzione e' consentito alle classi del triennio partecipare ad un periodo di sport e studio sulla neve. La partecipazione degli studenti deve interessare almeno il 90% della classe. I docenti accompagnatori dovranno dichiarare di essere in grado di seguire gli alunni sui campi di neve.
- 11) Le attività sportive esterne alla scuola sono assimilate nella durata, nelle procedure di autorizzazione e di garanzia per i mezzi usati, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.
- 12) Le attività didattiche (esempio cineforum), che impegnano tutto l'Istituto fuori dalla sede scolastica, vanno assimilate alle visite guidate ed i docenti sono tenuti a rispettare il loro orario di servizio nella sede di svolgimento della attività didattica proposta.
- 13) Durante le visite guidate e i viaggi di istruzione (in Italia e all'Estero) gli studenti anche maggiorenni, devono rispettare le regole di comportamento seguite per l'attività didattica ordinaria: gli eventuali provvedimenti disciplinari assunti troveranno attuazione al ritorno in sede

C- DOVERI DEGLI ACCOMPAGNATORI

- 1) La partecipazione ai viaggi d'istruzione, secondo quanto previsto dalle circolari ministeriali, è limitata agli studenti, ai docenti accompagnatori, al Capo d'Istituto e ai genitori.
- 2) Gli accompagnatori devono essere insegnanti della classe, solo eccezionalmente potranno essere ammesse deroghe. Deve essere assicurato di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori nel medesimo anno scolastico, tranne che nei casi di necessità e di urgenza. Di norma i docenti accompagnatori devono essere scelti fra i docenti di ruolo e i supplenti annuali, in quanto forniti di sufficienti elementi di conoscenza della classe.
- 3) I docenti accompagnatori, dopo l'approvazione della proposta da parte dei Consigli di classe, prenderanno accordi con la Segreteria amministrativa per tutti gli aspetti contabili delle singole iniziative.
- 4) Le proposte di spesa vanno accompagnate dalla presentazione di almeno tre preventivi, richiesti a diverse Agenzie, in forma scritta. I criteri di scelta, valutati dal Preside devono tener conto non solo dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, ma anche valutando l'affidabilità delle Agenzie e il livello qualitativo previsto anche sulla base delle esperienze pregresse o delle informazioni/valutazioni positive che possono essere raccolte da altri utenti/clienti.

La qualità del servizio offerto infatti deve essere elemento determinante, assieme al prezzo, come è sottolineato dalla stessa circolare Ministeriale che indica tra i requisiti "l'assoluta affidabilità e serietà" della Agenzia o della Ditta di autotrasporti.

5) Spetta ai docenti accompagnatori seguire tutte le fasi relative alla documentazione, in modo che questa sia completa quando va presentata al Consiglio di Istituto e al Provveditorato agli Studi.

6) Prima della partenza i docenti accompagnatori dovranno munirsi degli elenchi dei partecipanti firmati dal Preside.

Il direttore di gita, scelto fra i docenti deve verificare in particolare:

a) che l'autista sia lo stesso per il quale è stata presentata la documentazione dalla Agenzia.

b) che sia rispettata la presenza di due autisti laddove è obbligatoria per le particolari caratteristiche di durata del viaggio.

c) che il pullman corrisponda a quello indicato nella documentazione.

Al ritorno, il direttore di gita, riferirà direttamente in Presidenza sull'andamento della iniziativa.

7) Per evitare il rischio di contestazioni tardive è opportuno che i docenti accompagnatori fin dal momento dell'arrivo facciano un accertamento preventivo dei locali e delle attrezzature.

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

D - VIAGGI DI ISTRUZIONE ALL'ESTERO, NORMATIVA SPECIFICA

- 1) I viaggi d'istruzione all'estero possono avere la durata massima di 5 giorni.
- 2) Le richieste, approvate dal Consiglio di classe vanno presentate al Consiglio d'Istituto, successivamente al Provveditorato, corredate dal programma dettagliato e da una relazione redatta dai professori sugli obiettivi didattici e sulle finalità culturali del viaggio proposto.
- 3) Per evitare un eccessivo dispendio nella liquidazione delle missioni non potranno essere autorizzati viaggi di classi singole: ogni comitiva deve consistere almeno di due classi.
Va evitata però l'eccessiva concentrazione di classi nella stessa iniziativa, che limita le possibilità della vigilanza.
- 4) In sede di programmazione, va controllata anche la sistemazione logistica prevista negli alberghi per evitare situazioni che impediscono la necessaria attività di vigilanza da parte dei docenti che deve essere esercitata anche nei confronti degli studenti maggiorenni.
- 5) Poiché è tassativamente previsto che la gestione di ogni spesa e di ogni entrata derivante da iniziative organizzate deve avvenire nell'ambito del bilancio d'istituto, le quote di spettanza degli alunni partecipanti distinte per viaggio o visita dovranno essere versate, anche in forma cumulativa, nel conto corrente postale dell'Istituto.